
Documento realizzato nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale

Autore: Assunta Amato, Postazione Regionale per la Calabria

Indice

| | |
|---|-----------|
| 1.ATTUAZIONE DEL PSR | 5 |
| 2.IV CONTO ENERGIA..... | 6 |
| 2.1. FOTOVOLTAICO A CONCENTRAZIONE..... | 7 |
| 2.2. FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE..... | 9 |
| 2.3. FOTOVOLTAICO A CONCENTRAZIONE..... | 10 |
| 3.REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI11 | |
| 3.1. CUMULABILITÀ ATTUALE..... | 11 |
| 3.2. CUMULABILITÀ POST 2013 | 12 |
| 4.NOVIÀ ALLA LUCE DEL DECRETO “LIBERALIZZAZIONI” | 13 |

Premessa

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria prevede un'ampia gamma di interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili: nell'Asse I attraverso l'aiuto agli investimenti mirati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile per uso aziendale, nell'Asse II attraverso le misure per aumentare la disponibilità di biomassa, nell'Asse III attraverso progetti su scala locale e nel campo della diversificazione dell'attività agricola verso la produzione di bioenergia ed azioni di sensibilizzazione attraverso l'informazione e la formazione degli attori coinvolti nelle attività legate alla qualità della vita nelle aree rurali.

Il presente documento illustra i primi dati di attuazione del PSR alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, prima con il D.L. n. 28/2011 e da ultimo con le novità apportate nel 2012 dall'art. 65 del D.L. n° 1 del 24/01/2012 (decreto "liberalizzazioni").

La seguente tabella riepiloga le misure del PSR aventi la finalità di promuovere la diffusione dell'energia rinnovabile.

| Misure | Finalità energia rinnovabile |
|-----------------|------------------------------|
| 111 | Formazione |
| 114-115 | Consulenza |
| 121-123-311 | investimenti aziendali |
| 221-223-226-227 | disponibilità di biomassa |
| 321 | Infrastrutture |

Dopo la prima fase di attuazione del PSR Calabria 2007-2013 cominciano ad essere disponibili i primi dati sui progetti finanziati a valere sui due bandi dell'azione 3 della misura 311: "Produzione di energia elettrica e/o energia termica da fonti rinnovabili".

1. Attuazione del PSR

Nell'ambito dell'Asse III con le risorse Health Check si è puntato unicamente a rafforzare la sfida "energie rinnovabili" con investimenti finalizzati all'abbattimento delle emissioni di CO₂ attraverso l'adozione di sistemi energetici più efficienti, l'utilizzo della biomassa agricola/ forestale, con maggior riguardo ai sottoprodotti aziendali e agroindustriali per la produzione di energia rinnovabile, in particolare da biogas dei rifiuti organici e solare a concentrazione (Misura 311 azione 3b).

Sono disponibili i dati relativi ai progetti finanziati con il primo (annualità 2007-2009) ed il secondo bando (annualità 2010) di cui della misura 311 azione 3 "Produzione di energia elettrica da fotovoltaico, energia termica o elettrica da biomassa agricola e forestale per una potenza massima di 1 MW", ad oggetto l'agevolazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica (comprese le attrezzature per la lavorazione/trasformazione delle biomasse utilizzate in azienda), di taglia massima di 1 MWp, finalizzati alla vendita.

Si ricorda che i singoli investimenti potevano essere agevolati con un contributo in conto capitale non superiore ad € 200.000,00, per un massimo del 50% del valore dell'investimento ammissibile, ridotto al 20% nel caso in cui il beneficiario intendesse optare per il cumulo dell'agevolazione con la tariffa incentivante (Conto energia).

Dalle graduatorie emerge che sono stati agevolati progetti per soli impianti fotovoltaici di 66 aziende (di cui 31 relative al primo bando e 35 al secondo) assorbenti risorse pari ad € 4.151.218,72 (di cui 1.321.208,54 euro nel primo e 2.830.010,18 nel secondo bando).

Riguardo la taglia dei progetti approvati, rileva, dal primo bando, che sono stati agevolati:

- N° 17 impianti di taglia compresa tra 3 e 20 kwp
- N° 14 impianti di taglia compresa tra 20 e 200 kwp

Dal secondo bando, invece, rileva che sono stati agevolati:

- N° 11 impianti di taglia compresa tra 3 e 20 kwp
- N° 15 impianti di taglia compresa tra 21 e 200 kwp
- N° 9 impianti di taglia compresa tra 201 e 1 Mwp

Tra le particolarità, giova segnalare che all'epoca della pubblicazione dei bandi e, pertanto, alla atto della presentazione dei progetti, vigevano regole diverse da quelle attuali.

I beneficiari, accederanno obbligatoriamente alle regole del IV conto energia, di cui al D.M. del 05/05/2011 e successive modificazioni, considerato che detto regime ha decorrenza per gli impianti allacciati dopo il 31/05/2011.

2. IV Conto Energia

Il decreto prevede le seguenti categorie di impianti:

1. impianti fotovoltaici, suddivisi in “piccoli impianti” e “grandi impianti”, con tariffe differenziate tra impianti “su edifici” e “altro impianto” (inclusi gli impianti a terra);
2. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative: sono gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici quali: coperture degli edifici, superfici opache verticali, superfici trasparenti o semitrasparenti e superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi..
3. impianti fotovoltaici a concentrazione: sono sistemi fotovoltaici che godono di maggiore produttività grazie alla luminosità generata da un sistema di specchi;

¹ *Piccoli impianti: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.*

² *Grandi impianti: sono gli impianti fotovoltaici diversi dai Piccoli Impianti*

2.1. Fotovoltaico a concentrazione

Gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio a partire dal primo giugno 2011 i cui Soggetti Responsabili sono persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici o condomini di unità immobiliari ovvero di edifici, hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori riportate nelle seguenti tabelle:

| Intervallo di potenza | Giugno | | Luglio | | Agosto | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici |
| | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
| 1≤P≤3 | 0,387 | 0,344 | 0,379 | 0,337 | 0,368 | 0,327 |
| | 0,356 | 0,319 | 0,349 | 0,312 | 0,339 | 0,303 |
| 20<P ≤200 | 0,338 | 0,306 | 0,331 | 0,300 | 0,321 | 0,291 |
| | 0,325 | 0,291 | 0,315 | 0,276 | 0,303 | 0,263 |
| 1000<P ≤5000 | 0,314 | 0,277 | 0,298 | 0,264 | 0,280 | 0,250 |
| | 0,299 | 0,264 | 0,284 | 0,251 | 0,269 | 0,238 |

Tabella 2.1

| Intervallo di potenza | Settembre | | Ottobre | | Novembre | | Dicembre | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici |
| | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
| 1≤P≤3 | 0,361 | 0,316 | 0,345 | 0,302 | 0,320 | 0,281 | 0,298 | 0,261 |
| | 0,325 | 0,289 | 0,310 | 0,276 | 0,288 | 0,256 | 0,268 | 0,238 |
| 20<P ≤200 | 0,307 | 0,271 | 0,293 | 0,258 | 0,272 | 0,240 | 0,253 | 0,224 |
| | 0,298 | 0,245 | 0,285 | 0,233 | 0,265 | 0,210 | 0,246 | 0,189 |
| 1000<P ≤5000 | 0,278 | 0,243 | 0,256 | 0,223 | 0,233 | 0,201 | 0,212 | 0,181 |
| | 0,264 | 0,231 | 0,243 | 0,212 | 0,221 | 0,191 | 0,199 | 0,172 |

Tabella 2.2

Le tariffe degli impianti che entrano in esercizio nel 2012 sono riportate nella tabella 2.3

| Intervallo di potenza | Primo Semestre 2012 | | Secondo Semestre 2012 | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici |
| | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
| 1≤P≤3 | 0,274 | 0,240 | 0,252 | 0,221 |
| | 0,247 | 0,219 | 0,227 | 0,202 |
| 20<P ≤200 | 0,233 | 0,206 | 0,214 | 0,189 |
| | 0,224 | 0,172 | 0,202 | 0,155 |
| 1000<P ≤5000 | 0,182 | 0,156 | 0,164 | 0,140 |
| | 0,171 | 0,148 | 0,154 | 0,133 |

Tabella 2.3

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico, sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica.

2.2. Fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative

Le tariffe previste per l'anno 2011 e 2012 per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative sono riportate nelle Tabelle 2.4 e 2.5:

| Intervallo di potenza | Tariffa corrispondente |
|-----------------------|------------------------|
| [kW] | [€/kW] |
| $1 \leq P \leq 20$ | 0,427 |
| $20 < P \leq 200$ | 0,388 |
| $P > 200$ | 0,359 |

Tabella 2.4

| | Primo Semestre 2012 | Secondo Semestre 2012 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Intervallo di potenza | Tariffa corrispondente | Tariffa corrispondente |
| | [€/kWh] | [€/kWh] |
| $1 \leq P \leq 20$ | 0,418 | 0,410 |
| | 0,380 | 0,373 |
| $P > 200$ | 0,352 | 0,345 |

Tabella 2.5

Le tariffe previste per il primo semestre 2013 assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico; sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica.

2.3. Fotovoltaico a concentrazione

| Intervallo di potenza | Tariffa corrispondente |
|-----------------------|------------------------|
| [kW] | [€/kW] |
| $1 \leq P \leq 200$ | 0,359 |
| $200 < P \leq 1000$ | 0,310 |
| $P > 1000$ | 0,272 |

Tabella 2.6

Le tariffe previste per l'anno 2012 dipendono dal semestre di entrata in esercizio (Tabella 2.7):

| | Primo Semestre 2012 | Secondo Semestre 2012 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Intervallo di potenza | Tariffa corrispondente | Tariffa corrispondente |
| | [€/kWh] | [€/kWh] |
| $1 \leq P \leq 200$ | 0,352 | 0,345 |
| | 0,304 | 0,298 |
| $P > 1000$ | 0,266 | 0,261 |

Tabella 2.7

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico, mentre sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica.

3. Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

3.1. Cumulabilità attuale

Fino alla data del 1° gennaio 2013 gli incentivi in conto energia possono cumularsi esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici indicati nei seguenti punti:

- a) Contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento per impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale non superiore a 20 kw installati su edifici;
- b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza installati su scuole pubbliche o paritarie, di qualunque ordine e nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili e loro pertinenze di proprietà di enti locali o di Regioni e Province autonome;
- c) contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza installati su edifici pubblici di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, e il cui Soggetto Responsabile sia l'ente pubblico e l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
- d) contributi in conto capitale fino al 30 % del costo di investimento per impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza installati Su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti all'art. 240, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il Soggetto Responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;
- e) contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti integrati con caratteristiche innovative di produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza;
- f) contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti a concentrazione di produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza;
- g) finanziamenti a tasso agevolato per qualsiasi tipologia di impianto e potenza

-
- h) Benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e rotazione istituiti da enti locali o Regioni e Province autonome per qualsiasi tipologia di impianto e potenza.

3.2. Cumulabilità post 2013

Dal 1° gennaio 2013 le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità dell'art. 26 del D.L. 28/2011, sono modificate come segue:

- a. cumulabilità con l'accesso ai fondi di garanzia e rotazione;
- b. cumulabilità con altri incentivi pubblici non eccedenti:
 - b1. Il 40% del costo d'investimento per impianti di potenza elettrica fino a 200 kW;
 - b2. il 30% del costo d'investimento per impianti di potenza elettrica fino a 1 MW;
 - b3. il 20% del costo d'investimento per impianti di potenza elettrica fino a 10 MW;
 - b4. Il 60% del costo d'investimento per impianti di potenza elettrica realizzati su scuole, pubbliche o paritarie, su strutture sanitarie pubbliche di proprietà di regioni, province autonome ed enti locali.
- c. cumulabilità con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo degli investimenti per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestite in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili.
- d. cumulabilità con impianti di produzione di potenza nominale di 5 MW.
- e. cumulabilità con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento per impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro (artt. 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102) oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale.

4. Novità alla luce del decreto “liberalizzazioni”

Come risaputo, la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in ambito agricolo in regime di detassazione, ha determinato negli ultimi due anni una corsa all’acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo ed alla ricerca di aree da sottomettere alla logica dell’impianto fine a se stesso, ovvero non inquadrato nell’ambito di processi di filiera. Da qui, le prime modifiche apportate col decreto 28/2011 che limitò la costruzione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, introducendo i seguenti requisiti:

- terreno agricolo utilizzabile pari a max 10% della superficie del nella disponibilità del proponente
- Potenza nominale dell’impianto \leq 1MW
- Divieto di realizzazione di più di un impianto in capo alla stessa proprietà a meno di 2 km di distanza
- Terreni abbandonati da almeno 5 anni.

Successivamente alle modifiche del D.L. 28/2011, in alcuni casi gli organi addetti alla tutela paesaggistica ed ambientale hanno eseguito un “vero” controllo, tenendo conto delle doti e delle peculiarità del territorio, in altri casi, tale tutela non sembra esser stata esercitata con egual criterio con danni per il paesaggio ed effettiva sottrazione di aree alle colture. Nel frattempo è intervenuto l’art. 65 del D.L. n° 1 del 24/01/2012 (decreto liberalizzazione) che ha eliminato definitivamente dagli impianti incentivabili gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ad eccezione di quelli che autorizzati entro il 24/1/2011 ed a condizione che entrino in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto (24/1/2012). Gli incentivi per impianti fotovoltaici in ambito agricolo continuano comunque a sussistere se questi ultimi sono costruiti su edifici o su serre, che nello specifico ed ai fini dell’assegnazione degli incentivi sono assimilabili agli edifici stessi. Per garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento, devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e le aree totali coperte, non superiore al 50%.

Di fatto la possibilità di realizzare impianti a terra destinati alla vendita risulta essere ormai assai limitata. Si potrebbero salvare gli impianti al di sotto dei 200 kw realizzati in regime di scambio sul posto, che vendono sottratti alla logica autorizzativa assimilabile a quella dei grandi impianti (iscrizione registro, riserva disponibile ecc.)